



# CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 170 del 27/12/2022

DIREZIONE GENERALE

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, "BOTTI" E ARTIFICI PIROTECNICI SUI TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**  
quale ufficiale di governo

## **Richiamati**

- ✓ L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- ✓ il DMI del 16.08.2016 recante modifiche in materia di leggi di pubblica sicurezza;
- ✓ La nota A.N.C.I. del 28.11.2014 indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni Italiani, nella quale si sottolinea "l'opportunità di prevedere divieti o limitazioni all'impiego di artifici da divertimento";
- ✓ Il D.lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;
- ✓ La Circolare del 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- ✓ La legge del 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.I. 23 maggio 2008 n. 92 e ss.mm.ii.;
- ✓ Gli artt. 7 bis e 54 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ La Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

## **Premesso:**

- ✓ che la diffusa consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con "botti" e artifici pirotecnici di vario genere in tutto il territorio nazionale, causa ogni anno infortuni anche di grave entità a chi ne fa utilizzo;

- ✓ che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi comunque di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse eventualmente colpito;
- ✓ che tali esplosioni possono provocare notevole stress agli anziani, ai bambini e ai soggetti cardiopatici;
- ✓ che anche molti animali possono soffrire lo smodato utilizzo dei suddetti artifici pirotecnici;
- ✓ che, seppur in misura inferiore, il pericolo in argomento può sussistere anche a causa di quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

#### **Dato atto:**

- ✓ che soprattutto l'uso incontrollato di fuochi d'artificio, scoppio di mortaretti, sparo di petardi, lancio di razzi e altri prodotti simili da parte di persone che non rispettano le minime precauzioni di utilizzo ha causato sempre disagi, proteste e lamentele di molti cittadini rivolte all'Amministrazione comunale, anche con richieste di appositi atti interdittivi;

#### **Considerato:**

- ✓ che seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, il verificarsi dei suddetti episodi può rivelarsi dannoso per le motivazioni sopra riportate;
- ✓ che pertanto l'Amministrazione comunale - valutando comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi - intende appellarsi soprattutto al buon senso ed alla responsabilità individuale e collettiva dei cittadini affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che detti incontrollati comportamenti possono avere per la sicurezza pubblica e privata;
- ✓ Ritenuto quindi, di dovere rinnovare quanto disposto con idoneo Provvedimento n. 285 del 30.12.2019 a tutela della pubblica e privata incolumità emanando una nuova Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, "botti" e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale nel periodo delle "festività natalizie", ovvero, dal 20 dicembre al 10 gennaio di ogni anno, anticipandolo al Signor Prefetto di Messina ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54, comma 4° seconda parte del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

**1. E' vietato fare esplodere "botti" e/o petardi e/o mortaretti di qualsiasi tipologia in luoghi coperti o all'aperto, sia pubblici che privati, all'interno e in prossimità di condomini, scuole, ospedali, case di cura, comunità di recupero varie, uffici pubblici e ricoveri di animali nonché in tutte le vie, piazze e aree pubbliche fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa in atto vigente che regola la materia de quo.**

2. Non è consentito raccogliere eventuali artifici rimasti inesplosi a seguito dell'eventuale inosservanza di quanto vietato al precedente punto e comunque affidare ai minorenni prodotti che - anche se non siano loro espressamente vietati - richiedano una certa perizia nel loro impiego comportando situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

3. La violazione di quanto contenuto nella presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.lgs. 267/00 per un importo compreso da € 25 a € 500, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta Legge. Sono fatte salve, in oltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge.

**Il presente Provvedimento ha effetto e validità dal 20 dicembre al 10 gennaio di ogni anno**

### DISPONE

- la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli strumenti che riterrà necessari alla sua attuazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54, comma 4°, seconda parte del D.lgs. 267/00;

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online sul sito Internet istituzionale del Comune di Messina dando atto che, giusto art. 32 comma 1, della Legge 69/2009 e ss.mm.ii., con la pubblicazione sui propri siti informatici si intendono assolti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

- la sua trasmissione, ai fini dell'esecuzione a:
  - Prefettura di Messina;
  - alla Questura di Messina;
  - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Messina;
  - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
  - alla Polizia Provinciale di Messina;
  - al Comando della Polizia Municipale;

- che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale – Servizio Gabinetto del Sindaco, Dirigente il dott. Salvo Puccio

Responsabile del Procedimento la dott.ssa Giusy D'Arrigo

Recapiti: 090.7722603- 2298 [ufficiogabinetto@comune.messina.it](mailto:ufficiogabinetto@comune.messina.it) [gabinettosindaco@pec.comune.messina.it](mailto:gabinettosindaco@pec.comune.messina.it)

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia entro 60 gg a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Il Sindaco  
Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa